

## NOTE DI LETTURA

### LEGGE REGIONALE 13 MARZO 2012, N. 4

#### Norme per la Valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e altre disposizioni in materia urbanistico-edilizia

In attuazione all'articolo 5 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, è stata approvata la Legge Regionale 13 marzo 2012, n. 4 pubblicata sul B.U.R.L. n. 68 del 16 marzo 2012, entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

#### **Art. 1 (finalità generali)**

L'art. 1 illustra le finalità e gli obiettivi della Legge Regionale che sostanzialmente si divide in due parti.

La I parte della Legge detta disposizioni e norme volte sostanzialmente ad incentivare la riqualificazione urbanistica ed edilizia con obiettivi di contenimento di consumo del suolo e di incentivazioni all'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili.

La II parte della Legge detta invece disposizioni di carattere generale in materia urbanistico - edilizia volte alla modifica della l. reg. 12/2005 svincolate dalla finalità di recupero.

### **PARTE I - NORME PER INCENTIVARE LA RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA**

#### **Art. 2 (riqualificazione urbana incentivata)**

La Legge all'articolo 2, prima di indicare le norme derogatorie per la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente ha voluto precisare che le disposizioni di cui agli artt. 3, 4, 5 e 6 sono norme di carattere eccezionale, mentre, di norma, la competenza ad effettuare le scelte di riqualificazione urbana incentivata spettano all'Ente locale secondo quanto previsto dall'articolo 11, comma 5, della l.r. 12/2005 (incentivo fino al 15% della volumetria ammessa), o dai Programmi Integrati di Intervento.

Le norme derogatorie regionali si occupano agli articoli da 3 a 5 della riedizione del Piano Casa di cui alla L. reg. 13/2009.

### **Art. 3 (utilizzo del patrimonio edilizio esistente)**

L'art. 3 "utilizzo del patrimonio edilizio esistente" concerne gli interventi di:

- recupero edilizio e funzionale di edifici o porzioni di edifici ultimati alla data del 18 luglio 2009, ovvero, se ubicati nelle aree destinate all'agricoltura, assentiti prima del 13 giugno 1980 (si estende quindi l'ambito di applicazione della Legge regionale 13/09 che faceva riferimento agli edifici ultimati al 31.3.2005).

La richiesta di intervento sarà possibile sulla base di DIA ovvero di permesso di costruire, rispettivamente da presentare o richiedere entro il 31 dicembre 2013.

Si prevede che i Comuni con deliberazione di C.C. possano:

1. individuare una volumetria aggiuntiva rispetto alla maggiore tra la volumetria assegnata dallo strumento urbanistico vigente e quella preesistente e fino ad un massimo di 100 mc per permettere l'adeguamento di un alloggio con familiari con gravi handicap o non autosufficienti;
2. consentire gli interventi premiali in alcune o tutte le parti del proprio territorio individuate in precedenza come escluse dalla l.r. 13/2009.

E' riconosciuta dalla legge regionale una volumetria aggiuntiva premiale del 5% rispetto a quella preesistente, nel caso di interventi finalizzati al miglioramento dell'efficienza energetica, riguardanti interi edifici esistenti se:

- comportanti una prestazione energetica dell'intero sistema edificio-impianto non inferiore al valore limite per la climatizzazione invernale o il riscaldamento previsto dalla d.G.R. 26 giugno 2007, n. VIII/5018, allegato A.4

e

- il miglioramento superiore del 50% del valore limite attribuito all'edificio prima dell'intervento.

Entrambe le condizioni devono essere quindi presenti per consentire il premio volumetrico che opera in deroga alle previsioni quantitative e morfologiche degli strumenti urbanistici comunali vigenti ed adottati, ma può essere utilizzato unicamente sul fabbricato oggetto di intervento.

Sono consentite le modifiche della sagoma necessarie per l'armonizzazione architettonica con gli organismi edilizi esistenti.

Le disposizioni contenute all'articolo 5, commi da 1 a 5, della l.r. 13/2009 sui divieti di cui al Piano casa della L.reg 13/2009, che consentono per determinati casi ( es. aree soggette a vincolo di inedificabilità in base a disposizioni di legge o di pianificazione territoriale ed urbanistica) l'esclusione del riconoscimento di volumetria aggiuntiva in parte del territorio comunale, si applicano sia nel caso in cui sia stata assunta la relativa delibera di CC sia nella sua assenza trovando applicazione nella norma di Legge.

**Art. 4 (ampliamento dei fabbricati esistenti a destinazione industriale, artigianale e ricettiva. Trasformazione di edifici esistenti per finalità residenziali)**

L'art. 4 è volto anch'esso alla riedizione del piano casa e prevede che i Comuni, con motivata deliberazione di Consiglio Comunale da assumersi entro il termine perentorio del 30 settembre 2012, possono:

1. per il caso di edifici in tutto industriali ed artigianali ultimati entro la data del 18 luglio 2009, individuare ambiti specifici di aree con destinazione produttiva secondaria nelle quali sia consentito l'ampliamento del 10% della SLP esistente con il limite massimo di superficie in deroga di 500 mq.. Vanno rispettate comunque:
  - le altezze massime previste dagli strumenti urbanistici,
  - il parametro relativo alla superficie drenante.

Gli ampliamenti devono essere sia destinati all'attività produttiva che finalizzati ad aumentare il numero degli addetti e non possono essere rivolti, in tutto o in parte, a consentire funzioni commerciali o logistiche.

L'aumento di superficie dell'attività esistente deve essere riportato su atto di asservimento trascritto nei registri immobiliari, si deve prevedere, inoltre vincolo pertinenziale di almeno cinque anni e comunque non frazionabile rispetto alla superficie di origine.

2. per il caso di edifici totalmente alberghieri, consentire l'ampliamento in deroga alle previsioni quantitative e regolamentari, entro il limite massimo di 200 mq e se:
  - l'indice fondiario ed il rapporto di copertura restano entro il 50%
  - non eccede l'altezza massima di oltre 4 mt.

Entrambi gli ampliamenti sono soggetti a vincolo di destinazione d'uso industriale o artigianale e alberghiero che decade esclusivamente a seguito di variazione urbanistica, riguardante l'area interessata, operata dal PGT.

I comuni individuati dal programma regionale ERP a fabbisogno acuto, critico o elevato con motivata deliberazione di CC, in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi vigenti possono, con un termine previsto sino al 31 dicembre 2013, autorizzare, interventi di trasformazione di edifici con destinazione terziaria e direzionale esistenti al 31 marzo 2005 e, dalla medesima data, non utilizzati per attività lavorative ed economiche in funzioni residenziali se

- almeno il 20% della SLP esistente sia destinata ad edilizia residenziale sociale di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture 22 aprile 2008 ;
- sia garantita la dotazione minima di aree a verde e servizi previsti dalle normative vigenti.

Tutte e tre le tipologie di intervento sono consentite sulla base di DIA o di permesso di costruire, rispettivamente da presentare o richiedere entro il 31 dicembre 2013.

Va osservato che anche nel presente caso si richiamano le disposizioni di cui all'articolo 5, commi da 1 a 5, della l.r. 13/2009.

Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano in ogni caso agli edifici aventi destinazione commerciale e logistica.

#### **Art. 5. (Sostituzione del patrimonio edilizio esistente) disciplina invece**

Permangono gli interventi di sostituzione edilizia previsti e disciplinati dall'articolo 3, commi 3, 5, 6, 7, primo e secondo periodo, 8 e 10, della l.r. 13/2009, consentiti sulla base di DIA o di permesso di costruire, rispettivamente da presentare o richiedere entro il 31 dicembre 2013.

I nuovi interventi di sostituzione edilizia previsti all'art. 3 comma 3 Il periodo della L.r. 13/2009 si applicano agli edifici posti all'esterno del centro storico e dei nuclei urbani di antica formazione.

La sostituzione edilizia è ammessa anche nel caso di edifici parzialmente residenziali e non residenziali ubicati in zone a prevalente destinazione residenziale se:

- l'ambito di riferimento consente la destinazione residenziale e se possiede idonei servizi;
- la riconversione è solo residenziale e l'altezza non supera la maggiore tra l'esistente e quella del piano urbanistico;
- il rapporto di copertura può essere aumentato sino al 25% rispetto al piano urbanistico;

Gli interventi di sostituzione possono essere realizzati a mezzo di totale demolizione e ricostruzione dell'edificio che può avvenire anche con modifica della sagoma se necessaria per l'armonizzazione architettonica con gli organismi edilizi esistenti e con diversa allocazione entro il lotto di riferimento.

Entrambi gli interventi di sostituzione possono escludere dai calcoli planivolumetrici i maggiori spessori dei muri e solai (L.r. 26/1995) per coibentazione termoacustica ed inerzia termica.

I comuni, con deliberazione consiliare, possono riconoscere un premio volumetrico non superiore al 5% del volume esistente, commisurandolo al grado di incidenza paesistica del progetto. Tale premio è alternativo a quello del 5% previsto per l'equipaggiamento arboreo del 25% minimo del lotto e delle quinte arboree perimetrali (art. 3 c. 6 L.R. 13/2009).

Nei casi di sostituzione edilizia comportante demolizione totale e ricostruzione, i relativi progetti presentati dal 31 maggio 2012 devono assicurare la copertura da fonti energetiche rinnovabili del 20% del fabbisogno energetico necessario per l'acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento.

Se la copertura del fabbisogno energetico da fonti rinnovabili è superiore di almeno il 50% della soglia minima del 20% è previsto un bonus volumetrico del 10%, cumulabile con lo scomputo del 5% dello spessore dei muri e delle solette e con quello stabilito dalla Deliberazione di C.C. correlato all'incidenza paesistica del progetto.

Gli interventi comportanti una sostituzione parziale che usufruiscono della premialità aggiuntiva del 5% o per scomputo solette o del 5% commisurato all'incidenza paesaggistica del progetto o che assicurano la copertura del fabbisogno energetico di almeno il 50% della

soglia minima, possono derogare fino a 20 cm alle distanze minime di protezione del nastro stradale o dai confini di proprietà o alle distanze minime tra fabbricati.

Ai fini dell'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, trovano applicazione le disposizioni derogatorie della L.r. 13/2009, nonché le deliberazioni di esclusione assunte dai comuni anche a modifica delle deliberazioni della L.r. 13/2009

### **Art. 6 (Interventi di edilizia residenziale sociale)**

La norma è finalizzata a favorire la realizzazione di in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, e ai regolamenti edilizi di alloggi sociali di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture 22 aprile 2008, destinati alla locazione temporanea a fini sociali e all'edilizia universitaria convenzionata.

Si possono distinguere le seguenti ipotesi:

- 1) Nella generalità dei casi (comuni non sottoposti ad emergenza abitativa) per interventi di:
  - a) ampliamento volumetrico sugli edifici sociali esistenti al 31 marzo 2005, con incrementi in misura entro il 40% della volumetria di edifici di proprietà pubblica ed entro il 20% per gli altri edifici;
  - b) sostituzione del patrimonio edilizio, con incrementi in misura entro il 40% della volumetria di edifici di proprietà pubblica ed entro il 20% per gli altri edifici
  - c) variazione della destinazione d'uso.

Se destinati:

- alla realizzazione di alloggi sociali di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture 22 aprile 2008, alla locazione temporanea a fini sociali, all'edilizia universitaria convenzionata, non riducendo l'eventuale quota di alloggi a canone sociale esistenti prima dell'intervento,
- a servizi e funzioni connesse e complementari alla residenza entro il 20% , limitando le destinazioni commerciali agli esercizi di vicinato.

I criteri applicativi sono stabiliti dal consiglio comunale con deliberazione da assumersi entro il 15.05.2012. Tale deliberazione può anche prevedere una riduzione degli oneri di urbanizzazione in misura superiore al 50% stabilito dal c. 8 dell'articolo in esame.

La Giunta comunale può comunque esprimersi sulla richiesta di intervento anche in assenza di deliberazione di CC. Se invece il CC ha assunto la propria deliberazione entro i termini, la deliberazione di assenso da parte della Giunta comunale deve intervenire entro il termine perentorio di 60 gg dalla richiesta, Decorso inutilmente tale termine l'assenso della Giunta si intende acquisito e va rilasciato il permesso di costruire, il cui procedimento si attiva alla presentazione della richiesta e viene interrotto nel caso di dissenso espresso dalla Giunta comunale.

La richiesta di intervento deve pervenire al Comune entro il 31 dicembre 2014 e deve precisare il tipo di intervento, la finalità della qualificazione, anche energetica, del patrimonio edilizio abitativo, nonché la misura dell'incremento volumetrico.

2) Nei comuni individuati dal programma regionale ERP a fabbisogno acuto, critico o elevato:

- gli incrementi volumetrici sia per gli edifici di proprietà pubblica che per gli altri edifici sono consentiti fino al 40%;

Le volumetrie in incremento, sia per il caso di edifici dei Comuni individuati a fabbisogno critico e che per gli altri caso possono:

- essere cedute in tutto o in parte ad altri operatori per le medesime finalità di intervento,
- essere trasferite su altre aree di proprietà pubblica o privata, con esclusione di quelle destinate all'agricoltura, o non soggette a trasformazione urbanistica, dagli strumenti urbanistici purché tali scelte siano esplicitamente previste nella richiesta di intervento per la realizzazione di alloggi sociali .

La nuova destinazione d'uso deve essere mantenuta per un periodo di almeno 12 anni.

Nel caso di interventi di nuova costruzione ovvero demolizione e ricostruzione, qualora presentati dal 31 maggio 2012, devono assicurare, la copertura del fabbisogno energetico necessario per l'acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento, secondo modalità definite dalla Giunta regionale entro il 15.05.2012 , con l'obiettivo prioritario di qualificazione energetica del patrimonio abitativo pubblico, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili e con il concorso prioritario delle risorse regionali, nazionali ed europee.

Gli incrementi volumetrici derivanti dal miglioramento delle prestazioni energetiche sono cumulabili, nella misura massima del 10% oltre a quelli previsti dal presente articolo.

Trovano applicazione le disposizioni derogatorie di cui al Piano Casa (articolo 5, commi da 1 a 5, della l.r. 13/2009), nonché le deliberazioni assunte dai Comuni ai fini dell'esclusione di zone del territorio comunale. Al fine di consentire la realizzazione degli interventi, i Comuni possono rivedere altresì, ai sensi dell'articolo 5, comma 9, L. reg. 13/2009, tali previsioni.

Nel caso di immobili ERP il contributo di costruzione è limitato agli oneri di urbanizzazione ridotti del 50%, con facoltà del consiglio comunale di riduzione ulteriore. Per gli interventi destinati alla realizzazione di edilizia universitaria convenzionata, il Comune valuta l'effettiva necessità di parcheggi pertinenziali in funzione delle reali esigenze rispetto all'utenza universitaria.

Al fine di incentivare la riconversione delle aree dismesse i proprietari possono stipulare apposite convenzioni con ALER, per la cessione alle stesse di porzioni di ambito per la realizzazione di interventi di ampliamento, sostituzione edilizia e variazione della destinazione d'uso, previo assenso della Giunta, direttamente o conformemente ai principi dettati dal CC. Il prezzo di cessione sarà commisurato al valore delle aree destinate all'edilizia convenzionata, presenti sul territorio comunale, e potrà essere corrisposto dalle ALER anche mediante permuta.

#### **Art. 7 (recupero delle aree industriali dismesse) prevede il recupero.**

Il recupero delle aree industriali dismesse individuate come aree degradate o dismesse nel documento di piano del PGT è riservato alla volontà del Comune che in seguito all'approvazione del PGT, può invitare la proprietà dell'area a presentare una proposta di riutilizzo della stessa in attuazione delle previsioni del PGT che integra le istanze di permesso di costruire ovvero di piano attuativo, con possibilità di incrementare fino al 20% della volumetria o della superficie ammessa, assegnando un termine non inferiore a 4 e sino 12 mesi a seconda dell'intervento.

La proprietà presenta quindi la proposta di riutilizzo che deve indicare:

- 1) le attività e le funzioni che si intendono insediare;

- 2) gli interventi urbanistico - edilizi, infrastrutturali e per l'accessibilità coerenti e connessi con le funzioni che si intendono insediare;
- 3) le modalità, i tempi e le risorse da impiegarsi con specifico riferimento alla eventuale presenza di inquinamento dei suoli, nel rispetto delle norme vigenti;
- 4) il cronoprogramma degli interventi previsti;
- 5) il piano finanziario-imprenditoriale che sostiene il progetto.

Dopo 12 mesi dall'invito, senza la presentazione della proposta:

- cessa l'efficacia del piano delle regole relativamente all'area stessa, con il conseguente venir meno di qualsiasi previsione che produca effetti diretti sul regime giuridico dei suoli. La cessazione d'efficacia della destinazione d'uso è attestata dal Comune con atto meramente dichiarativo, comunicato alla proprietà e pubblicato all'albo pretorio.

Il Comune avvia, quindi, il procedimento per la variante urbanistica finalizzata al recupero dell'area, anche mediante attivazione di strumenti urbanistici di iniziativa pubblica.

Fino all'approvazione della nuova destinazione urbanistica, sull'area sono ammessi esclusivamente interventi di demolizione e bonifica, fermo restando quelli obbligatori, che restano in capo al soggetto responsabile, secondo la disciplina vigente, ovvero quelli finalizzati alla tutela della incolumità o salute pubblica.

L'attuazione di questi interventi è sottoposto al monitoraggio regionale, in quanto i Comuni devono informarne la stessa.

#### **Art. 9 (modifica alla disciplina in materia di recupero di sottotetti a fini abitativi)**

La L.r. all'art. 9, detta disposizioni in tema di L.r. 12/2005 ispirate sempre al fine di riqualificazione urbana. La modifica della disciplina in materia di recupero dei sottotetti a fini abitativi prevede che per gli edifici di altezza pari o inferiore al limite di altezza massima posto dallo strumento urbanistico siano rese possibili modificazioni di altezze di colmo e di gronda e delle linee di pendenza delle falde, unicamente al fine di assicurare i parametri di cui all'altezza media ponderale (di metri 2,40, ulteriormente ridotta a metri 2,10 per i comuni posti a quote superiori a seicento metri di altitudine sul livello del mare, calcolata dividendo il volume della parte di sottotetto la cui altezza superi metri 1,50 per la superficie relativa).

Nei casi di deroga all'altezza massima, l'altezza minima abitabile non può essere superiore a metri 1,50. All'interno dei centri storici e dei nuclei di antica formazione deve essere assicurato il rispetto dei limiti di altezza massima degli edifici posti dallo strumento urbanistico; in assenza di limiti, l'altezza massima deve intendersi pari all'esistente.

#### **Art. 10 (Modifiche alla disciplina in materia di realizzazione di parcheggi in deroga)**

L'art. 10 modifica l'art. 66 della L.r. 12/2005 sui parcheggi consentendo che per tutti i fabbricati realizzati antecedentemente la data del 7 aprile 1989 è ammessa la realizzazione di autorimesse interrato anche in deroga al rispetto del rapporto drenante minimo previsto dai regolamenti e norme vigenti in materia, purché siano garantiti idonei sistemi di raccolta e dispersione in falda delle acque meteoriche della superficie resa impermeabile o che prevedano la realizzazione di vasche volano idonee a raccogliere e smaltire le acque derivanti dal lotto di riferimento.

#### **Art. 11 (norme per la conversione delle coperture in cemento amianto)**

L'art. 11 prevede che per la conversione delle coperture in cemento amianto, i comuni, entro il termine del 15.5.2012, possano deliberare la riduzione del contributo di costruzione fino al 50 per cento.

#### **Art. 12 (realizzazioni di ascensori esterni)**

L'art. 12 consente per la realizzazione di ascensori esterni la deroga della distanza minima tra pareti finestrate.

### **PARTE II – ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA URBANISTICO - EDILIZIA**

#### **Art. 13 (valutazione ambientale dei piani)**

L'art. 13 che concerne la Valutazione Ambientale Strategica, distingue tra le varianti al piano dei servizi, e al piano delle regole, soggette a verifica di assoggettabilità a VAS, fatte salve le fattispecie previste dalla Legge nazionale per l'applicazione obbligatoria della VAS .

Nella VAS del documento di piano, per ciascuno degli ambiti di trasformazione individuato nello stesso, previa analisi degli effetti sull'ambiente, è definito l'assoggettamento o meno ad ulteriori valutazioni in sede di piano attuativo.

Nei casi in cui lo strumento attuativo del piano di governo del territorio (PGT) comporti variante, la VAS e la verifica di assoggettabilità sono comunque limitate agli aspetti che non sono già stati oggetto di valutazione da parte del PGT. I procedimenti di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del documento di piano già avviati alla data di entrata in vigore della presente legge regionale sono conclusi secondo le procedure previgenti.

#### **Art. 14 (Pubblicazione degli strumenti urbanistici)**

L'art. 14 interviene con modifiche all'art. 13 della L.r. 12/2005, dettando l'obbligo di pubblicazione degli atti anche sui siti informatici dei comuni.

#### **Art. 15 (disposizioni in materia di titoli abilitativi)**

L'art. 15 modifica l'art. 38 della L.r. 12/2005 disciplinando ed aggiornando la disciplina del procedimento di il rilascio del permesso di costruire,

Si prevede che la domanda è presentata allo sportello unico corredata da:

- un'attestazione concernente il titolo di legittimazione,
- dagli elaborati progettuali richiesti
- da una dichiarazione del progettista abilitato che asseveri la conformità del progetto agli strumenti urbanistici approvati ed adottati, ai regolamenti edilizi vigenti e alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia

Entro 45 gg. dalla presentazione della domanda, il responsabile del procedimento formula:

- a) una proposta di provvedimento, corredata da una dettagliata relazione, con la qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento richiesto;
- b) richiede modifiche al progetto originario, se di modesta entità rispetto a quello originario, illustrandone le ragioni. Tale richiesta sospende il decorso del termine per il rilascio del provvedimento.

L'interessato si pronuncia sulla richiesta di modifica entro il termine fissato e, in caso di adesione, è tenuto ad integrare la documentazione nei successivi 15 gg. Il decorso infruttuoso del termine da parte del Comune fa maturare il silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali.

Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo:

- a) se la tutela compete, anche in via di delega, alla stessa amministrazione comunale, il rilascio del relativo atto di assenso deve avvenire entro 45gg.. Ove tale atto non sia favorevole, decorso il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, si intende formato il silenzio-rifiuto.
- b) se non compete all'amministrazione comunale, il parere favorevole può essere prodotto dall'interessato,
- c) se non compete all'amministrazione comunale, ed il parere favorevole non è prodotto dall'interessato, il competente ufficio comunale acquisisce il relativo assenso nell'ambito della conferenza di servizi. Il termine di 45 gg. per poter richiedere integrazioni all'interessato decorre dall'esito della conferenza. In caso di esito non favorevole, decorso il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-rifiuto.

L'ammontare degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria dovuti è determinato con riferimento alla data di presentazione della richiesta del permesso di costruire, purché completa

Nel caso di piani attuativi o di atti di programmazione negoziata con valenza territoriale, l'ammontare degli oneri è determinato al momento della approvazione dei PA, a condizione che la richiesta del permesso di costruire, ovvero la denuncia di inizio attività siano presentate entro 36 mesi dalla data di approvazione medesima dei PA. Il versamento va effettuato all'atto del rilascio del permesso di costruire od el maturare del silenzio assenso.

Seguono integrazioni in tema di coordinamento tra SCIA e DIA., sportello unico delle attività produttive e di adeguamento al Piano Paesaggistico Regionale il cui termine è stato prorogato al 31 dicembre 2013.

### **Art. 16 (Approvazione dei piani attuativi conformi)**

L'art. 16 modifica l'art. l'art. 14 della L. reg. relativa alla procedura di approvazione dei piani attuativi conformi al PGT.

Si distingue la competenza relativa alla adozione e alla approvazione dei PA conformi a seconda del numero di abitanti dell'Ente.

In particolare la competenza alla adozione e approvazione spetterà al Consiglio Comunale nei Comuni fino a 15.000 abitanti ed alla Giunta comunale nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

La norma non detta un regime transitorio, si applicheranno pertanto i principi generali in tema di successione di leggi nel tempo.

Nel caso di Piani Attuativi già adottati precedentemente all'entrata in vigore alla Legge 4/2012 resta valida la disciplina previgente, mentre per quanto concerne l'approvazione si dovranno applicare le nuove norme entrate in vigore il 17.3.2012 con la L.r. 4/2012.

### **Art. 17 (Coordinamento della pianificazione paesaggistica con gli strumenti di pianificazione)**

L'art. 17 interviene modificando l'art. 77 della l.r. 12/2005.

### **Art. 18 (Modifiche all'art. 97 della l.r. 12/2005, Sportello unico per le attività produttive)**

L'art. 18 interviene modificando l'art. 97 della l.r. 12/2005.

### **Art. 19 (Protocolli volontari di certificazione energetica)**

L'art. 19 interviene per promuovere e sostenere lo sviluppo dei protocolli volontari di certificazione energetica.

### **Art. 20 (Norme finanziarie)**

L'art. 20 definisce l'UPB 3.3.9 sul quale saranno caricati i proventi derivanti da servizi regionali di cui all'art. 13 della L.r. 4/2012.

### **Art. 21 (Entrata in vigore)**

L'art. 21 definisce il giorno di entrata in vigore della l.r. 4/2012 nel giorno successivo alla sua pubblicazione avvenuta il 16 marzo 2012.